

mento della sua stipulazione. La contraddizione è così flagrante che io credo non doverla attribuire che ad una accidentale e momentanea distrazione da parte dei nostri onorevoli colleghi della Commissione, di cui tanto apprezzo l'intelligenza e l'ingegno.

Mi duole non vedere al suo banco l'onorevole ministro guardasigilli, imperocchè vorrei ad esso denunciare la lite che ci viene intentata, coll'articolo 11 del progetto di legge, dalla Commissione e dal suo collega il ministro delle finanze, perchè al ministro guardasigilli, più che ad ogni altro, incombe l'obbligo di oppugnare la proposta che ci viene fatta con questo inqualificabile articolo.

Il ministro guardasigilli, se venisse accolta questa proposta, potrebbe trovarsi di fronte a dei problemi di pratica giurisprudenza, che io non so come egli potrebbe sperare di pervenire a risolvere, rimanendo coerente e fedele alla santità del mandato che gli venne affidato, di salvaguardare cioè il diritto e la giustizia. Egli è in forza di queste osservazioni che io volli attingere non già a concetti astratti, ma della più pratica positività, che io credo di avervi dimostrato come la proposta della Commissione, anzichè profittevole, riesca di danno agl'interessi del regio erario; all'interesse di questo grande anonimo, come lo designava con inimitabile immagine l'onorevole Cordova, di questo grande anonimo che, per non essere provveduto di visceri e di muscoli che palpitino e sanguinino visibilmente agli occhi del pubblico, si è reso troppo facile il vezzo nel nostro paese, e, mi addolora il dirlo, si è fatta quasi l'abitudine di defraudare di quell'interesse che io, perfettamente d'accordo coll'onorevole Mancini, vorrei che fosse tutelato colle più sottili cautele che possano aggradire alla perspicace ocularità del fisco, ma che non bisogna dimenticare però, che neppure esso potrebbe essere, in qualunque caso, protetto con manifesta violazione del diritto e della giustizia.

Quindi io vi raccomando, o signori, vogliate accogliere l'emendamento radicale che vi abbiamo proposto, e nel caso di non accoglimento, io sono certo, accetterete l'emendamento che vi abbiamo presentato in via subordinata, il quale è diretto a togliere la manifesta contraddizione che esiste tra il primo e l'ultimo alinea dell'articolo 11 del progetto di legge. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Viene ora l'emendamento del deputato Accolla. Ne do lettura:

« Tutti gli atti che per le leggi vigenti sono sottoposti al registro, trascorso il termine stabilito per la registrazione, non potranno nè registrarsi, nè prodursi, nè essere in qualsiasi modo valutati in giudizio.

« Parimente gli atti soggetti a bollo per leggi in vigore, laddove ne saranno mancanti, non potranno nè bollarsi, nè prodursi o essere valutati in giudizio. »

ACCOLLA. Le conseguenze esiziali che verrebbero por-

tate alla validità ed alla forza probante delle contrattazioni, quante volte venisse adottato l'articolo 11 proposto dalla Commissione, od il mio emendamento che spinge forse oltre il suo limite l'intendimento medesimo della Camera, impongono alla mia coscienza il dovere di rinunciare al mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferri ha facoltà di svolgere il seguente emendamento, sottoscritto pure dal deputato Alippi:

« Alla seconda e terza parte dell'articolo 11 si sostituisca:

« Decorsi i sei mesi, potranno registrarsi, previo il pagamento del decuplo dei diritti e delle penali, senza di che non potranno prodursi, nè rammentarsi, nè valutarsi in giudizio. In questo caso però le maggiori spese saranno a tutto carico del possessore dell'atto senza diritto a rimborso.

« Queste disposizioni saranno egualmente applicabili agli atti soggetti a bollo, e che ne fossero mancanti. »

FERRI. Signori, il tempo è prezioso, ed io non abuserò davvero della cortesia della Camera, dopochè specialmente le dotte e sode ragioni sviluppate dagli oratori che mi hanno preceduto e massime dell'onorevole Mancini, mostrano chiaramente la enormità e l'ingiustizia che contiene in sè la proposta della Commissione all'articolo 11.

Il mio emendamento diversifica da quello dell'onorevole Mancini, diversifica dall'altro dell'onorevole Righi, in quanto che il primo domanda la soppressione dell'intero articolo, e l'onorevole Righi domanda che sia multato il contravventore che non ha registrato l'atto nel tempo voluto dalla legge, insomma è più mite di quello che propongo io e che propone l'onorevole mio amico Alippi.

Dirò brevemente le ragioni di queste differenze.

Io intendo che per i bisogni della finanza si debba procurare che le contravvenzioni alla legge del registro e bollo debbano multarsi, e multarsi gravemente, onde da queste multe ne debba venire per conseguenza un vantaggio all'erario; eppertanto ben volentieri mi adatto a che le misure penali sancite dalla legge attuale sieno aumentate. Convengo coll'onorevole Righi che, adottando l'emendamento che ho proposto, si verrebbe a rendere quasi impossibile la registrazione, ed a produrre lo stesso effetto che adottando la comminatoria della Commissione, perchè, fatto il conto, qualche volta si verrebbe a pagare il 25, il 30 ed anche il 35 per cento.

D'altra parte, colui che ha contravvenuto alla legge è ben giusto che sia assoggettato a questa penalità. Ma altro è colpire di una penalità enorme il contravventore, altro è il volere la nullità di un atto che di per sè è giuridicamente violato.

Il mio emendamento contiene un'altra disposizione, ed è quella che, qualora il documento che è caduto